



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 1/25

Dec. n. 1/25

Il giorno 10 febbraio 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente relatore

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

BARRECA Thomas, nato *omissis* e residente *omissis* tesserato 2024 con il M.C. "GALLIATE" con tessera n. 24081848;

elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Huberto M. GERMANI, con studio in *omissis*;

incolpato di:

«violazione dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia (illecito sportivo) per aver manomesso i sigilli apposti dal costruttore ai motori delle moto portate in gara dal suo team TT4 RACING (volti ad assicurare la "par condicio" tra i concorrenti), apportando alle moto modifiche non contemplate dai relativi

regolamenti e comunque in violazione dell'art. 1.4 del Regolamento CIV Junior 2024.

Fatti commessi in luogo e tempo imprecisato, ma comunque in epoca antecedente la prima prova del campionato italiano velocità junior disputatasi il 5 maggio 2024 sull'autodromo di Magione, al quale il TT4 RACING ha preso parte in tre classi (110, 160 e 190) ed ammessi dall'inquisito in un video postato su piattaforme social (Facebook e Tik Tok)."

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 7 gennaio 2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di BARRECA Thomas al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 7.01.2025, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto per l'udienza del 30 gennaio 2025, con notifica regolarmente effettuata a mezzo posta elettronica alle parti costituite.

All'udienza del 30 gennaio 2025 in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'avv. Huberto M. Germani, si procedeva con il rinvio dell'udienza che veniva fissata per il 10 febbraio 2025.

All'udienza del 10 febbraio, presente tramite collegamento zoom il deferito sig. BARRECA Thomas ed il proprio difensore l'avv. Huberto M. Germani.

Presente sempre tramite zoom il Procuratore Aggiunto Avv. Cecilia Prota che chiedeva applicarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per 1 anno.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza nei termini previsti.

Motivazione

Preliminarmente si rappresenta che la difesa ha depositato memorie difensive, in particolare una pervenuta al Tribunale in data 26.01.2025, nella quale si sollevava questione relativa al mancato invio del file oggetto del procedimento. In sostanza la difesa lamentava di non aver ricevuto, a seguito di richiesta copie del fascicolo processuale, il file oggetto del procedimento. Sul punto il Tribunale si pronunciava con ordinanza all'udienza del 30.01.2025 ed in accoglimento della questione formulata nella detta memoria difensiva ordinava alla segreteria Organi di Giustizia di inviare il detto file alla difesa concedendo congruo termine per poter visionare ed eventualmente attivare le facoltà difensive riservate dal regolamento di giustizia, come da verbale di udienza, e rinviava il procedimento all'udienza del 10 febbraio 2025.

In data 05.02.2025 perveniva al Tribunale altra memoria difensiva, nella quale la difesa chiedeva di escutere alcuni testi sul capo di incolpazione; sul punto il Tribunale, all'udienza del 10.02.25, pronunciava ordinanza di rigetto della detta richiesta in quanto priva del necessario requisito dell'articolazione dei capi di prova poiché non erano indicate le circostanze sulle quali gli stessi avrebbero dovuto essere escussi.

Passando al merito della decisione si rappresenta che il procedimento sorge a seguito di segnalazione del 21.11.24, presente al fascicolo, da parte del Coordinatore Settore Direzione Sportiva - Settore Tecnico Sportivo F.M.I., ed era relativa alla diffusione di video a mezzo social tik-tok e facebook del Barreca Thomas, al tempo dei fatti tesserato F.M.I., nel quale in qualità di manager "Team TT4 Junior team" partecipante al Campionato Italiano Velocità Junior 2024 - classi 110-160-190, dichiarava fatti suscettibili di violazione del regolamento di giustizia avvenuti nella preparazione di uno dei round del detto campionato, in particolare gara svoltasi a Magione in data 5.05.24.

Acquisita così la notizia di violazione disciplinare la Procura avviava le indagini circa i fatti narrati, si acquisiva così il video diffuso sui social dal tesserato Barreca Thomas. Dalla visione del video emergevano fatti di rilievo disciplinare, e pertanto la Procura Federale procedeva ad incolpazione del suddetto tesserato per i fatti divulgati nel video configurandolo come violazione dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia - illecito sportivo - ed infatti il capo d'incolpazione recita: *per aver manomesso i sigilli apposti dal costruttore ai motori delle moto portate in gara dal suo team TT4 Racing (volti ad assicurare la par condicio tra i concorrenti) apportando alle moto modifiche non contemplate dai relativi regolamenti e comunque in violazione dell'art. 1.4 del Regolamento CIV Junior 2024*. Così la Procura procedeva ad avvisare il tesserato dell'intenzione di procedere nei suoi confronti per i fatti sopra descritti, ed il tesserato faceva pervenire alla Procura F.M.I. memoria difensiva sostitutiva ex art. 102.4 R.d.G. in data 16.12.2024 a mezzo del difensore nominato.

Ed infine per i fatti indicati nel capo d'incolpazione il Barreca Thomas veniva deferito al Tribunale Federale F.M.I., che fissava udienza di discussione.

Dalla verifica del materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari dalla Procura Federale, che sono parte integrante della presente decisione, dalle osservazioni contenute nelle memorie difensive depositate (in data 16.12.24 - 26.01.25 e 5.2.25) dal difensore del Barreca, acquisite anche le dichiarazioni spontanee del Barreca all'udienza del 10.02.25 il Tribunale si pronunciava irrogando la sanzione indicata nel dispositivo.

In particolare si evidenziava nelle dichiarazioni del Barreca divulgate a mezzo social - tik tok e facebook - pertanto con larghissima e immediata diffusione, una manomissione dei motori delle moto che partecipavano al Campionato Velocità Junior del team di cui era manager - Team TT4 junior team - a mezzo violazione dei sigilli posti dai fornitori dei motori a garanzia della par condicio tra i partecipanti a detto campionato. Nel video il Barreca rappresenta e decanta la sua grande destrezza nella preparazione dei suoi motori a mezzo

manomissione, dichiarando senza dubbio alcuno, e senza alcun timore, che, come emerge dall'ascolto del video in atti:

"... Magione 2024 si parte a bomba la gara non c'è bisogno che ve la racconti io ..è sotto gli occhi di tutti, ho lavorato in inverno forte all'ultimo sono stati consegnati i motori, strategia anche quella con il famoso sigillo elettronico che niente altro era un metodo per facilitare la lettura e il riconoscimento del codice numerico sulla placchettina rossa che era abbinata al numero seriale del motore, in ogni caso a poco è servito, perchè io ho aperto tutto .. tutto come ho sempre fatto, ho sistemato messo a punto reso affidabile il motore e purtroppo affidabile non sono"

ed ancora **"...per cui via il sigillo via tutto mi sono fatto i calcoli le quote, accentrate gli allineamenti ..non vi dico un cazzo perchè sono cazzi miei, il motore era perfettamente in cilindrata gara uno bastonate per tutti e legnate da orbi"**. Nel resto del video continua a confessare di aver manomesso i sigilli del motore e di aver provveduto alla preparazione dello stesso attraverso maniacali misurazioni ed altro, tutto ciò confortato dalla circostanza che il detto team è risultato vittorioso nel detto campionato, oltre che nella gara di Magione a maggio 2024.

Così riportate le dichiarazioni del Barreca, divulgate sui sociale nel video incriminato, nella sua qualità di **manager** del "Team TT4 Junior team", appaiono abbastanza chiare e non lasciano dubbi interpretativi al riguardo della condotta vantata dal Barreca circa la manomissione del sigillo dei motori forniti per la partecipazione alla gara.

Appare la condotta di particolare gravità per il ruolo rivestito dal Barreca Thomas - manager team TT4 junior team - per le gravi affermazioni di violazione disciplinare relativa alla condotta di violazione dei sigilli dei motori, per il mezzo di diffusione social tik tok e facebook a larghissima e immediata diffusione e non da ultimo per la sua qualità di tesserato all'epoca dei fatti della F.M.I..

Le memorie prodotte dalla difesa dell'incolpato non modificavano il quadro probatorio acquisito nell'istruttoria.

Ciò posto sotto il profilo del fatto resta però disatteso dall'assenza di qualsiasi elemento di prova tecnica in ordine alla millantata manomissione del famigerato sigillo dei motori da parte del Barreca, pur ammessa nel video dallo stesso ma non riscontrata da nessun rapporto ufficiale pervenuto al Tribunale. In sostanza il Barreca afferma di aver violato il sigillo ma non vi è prova da parte dei soggetti atti ai controlli tecnici del caso di tale manomissione, o perlomeno al Tribunale non è pervenuta alcun elemento di prova in tal senso.

Pertanto sotto il profilo giuridico ritiene il Tribunale che le gravi dichiarazioni divulgate dal Barreca nel video siano da qualificare come violazione dell'art. 1 R.d.G., ovvero non in illecito sportivo descritto dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia ma bensì quali violazioni dei doveri ed obblighi generali.

L'art. 1 detta i doveri ed obblighi generali degli affiliati e tesserati, che sono tenuti all'osservanza dei principi di giustizia sportiva emanati dai regolamenti e in particolare il comma 1.2. della stessa norma, indica chiaramente che gli affiliati e i tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo,....." ed ancora il comma 1.3 detta "l'affiliato o il tesserato che violino norme federali contravvenendo ai suddetto obblighi e divieti o che comunque con parole scritte od azioni ledono la dignità il decoro e il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento."

Appare pertanto che la condotta del Barreca Thomas non sia configurabile come illecito sportivo ma bensì come violazione dell'art 1 del Regolamento di Giustizia per i fatti contestati e provati, il Tribunale ha infatti il dovere della verifica della corrispondenza sia del fatto storico contestato all'incolpato, ma anche la corrispondenza della norma violata, in particolare deve essere effettuata attenta verifica della configurabilità del fatto alla norma giuridica corrispondente. Nel caso di specie nessun dubbio si nutre sul fatto storico

attribuito al Barreca - dichiarazioni rilasciate nel video - ma la corretta valutazione della condotta di specie rientra nella violazione dei doveri ed obblighi generali descritti dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale non ritiene di concedere attenuanti al Barreca atteso che nessun comportamento positivo è stato dallo stesso posto in essere nel corso del giudizio.


Pertanto alla luce della motivazione esposta, e dagli elementi acquisiti in udienza dibattimentale, appare evidente la responsabilità del deferito in ordine all'illecito disciplinare derubricato da art. 11 RdG illecito sportivo ad art. 1 violazione dell'obbligo di lealtà.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

BARRECA Thomas, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2024 con il M.C. "GALLIATE" con tessera n. 24081848;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione dell'art.1 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due); atteso che allo stato il BARRECA non risulta tesserato per l'anno 2025 con la FMI, la predetta sanzione sarà da applicare all'atto dell'eventuale tesseramento.


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Si comunichi a cura della Segreteria a:

Avv. Huberto M. Germani;

Barreca Thomas, elettivamente domiciliato presso l'avv. Huberto M. Germani;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Velocità;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Co.re. Piemonte;

Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it